

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI CREMONA

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art 414 e 700 cpc

Per il sig. Brugnone Calogero(C.F. BRGCGR88P13F251P) nato a MISTRETTA (ME) il 13/09/1988 e residente a TUSA (ME) VIA PORTO MARINO civico 3 , ed elettivamente domiciliato in S. Stefano di Camastra alla via Francesco Riso n.9 presso lo studio dell'avv. Santina Franco, **C.F. FRNSTN77D55I199A, fax. N. 0921337557, p.e.c. santinafranco@avvocatimistretta.it**, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti allegata

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (di seguito MIM), in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76/A – 00153 – Roma,
Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Lombardia —Ambito territoriale per la provincia di Cremona **Ufficio VI c.f. 80006520193**, in persona del dirigente pro tempore - **Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque in persona del dirigente pro tempore, con sede alla via Via San Bernardo, 1 in CREMONA.**, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia ivi corrente alla via via Santa Caterina, pec ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it;

E NEI CONFRONTI

eventualmente di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico-pubblicate, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, nella provincia di Cremona i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso –

Controinteressati

In data 18.04.2021 il sig. Brugnone Calogero, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, presentava domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (cfr. all. n. 1);



Lo stesso, con provvedimento del Dirigente scolastico dell' ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMONA CINQUE CREMONA in data 25/10/2023, veniva stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualita' di personale A.T.A. per il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO .

Il dirigente scolastico, ai sensi della normativa vigente procedeva alla **Convalida dei titoli e del punteggio e concluse le verifiche relative così statuiva:**

VERIFICATO che per gli anni scolastici 2021/2024 risulta un errore di certificazione ECDL in quanto è un livello Base quindi il punteggio varia di 0.05.

RETTIFICA la GRADUATORIA di terza FASCIA

COLLABORATORE SCOLASTICO TERZA fascia - punti di accesso 8,20 - titolo e certificazioni 0,30 - punteggio da sistema 8,50 - punteggio rettificato 8,45

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO TERZA fascia - punti di accesso 8,20 - titolo e certificazioni 1,60 - punteggio da sistema 9,80 - punteggio rettificato 9,70.

Il detto decreto veniva inviato all'Ambito territoriale di Cremona per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente scolastico quindi aveva proceduto alla rettifica del punteggio mediante decurtazione, ritenendo erroneamente che l'attestazione ECDL in possesso del ricorrente, fosse di livello base. Orbene, nel caso in esame, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente, pertanto il sig. Brugnone si vede costretto ad agire in giudizio, con urgenza, anche in vista dell'imminente aggiornamento delle graduatorie del personale ATA che saranno valide per gli anni da 2024/2025 al 2026/2027 che affida ai seguenti motivi:

- 1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO. Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse , ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011) . La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione,



occorre avere riguardo al petitum sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3 -21 maggio 2014 n. 11229) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati. Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto - previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo - , giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale . Per quanto sopra argomentato , la domanda rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.

2) SULLA QUESTIONE DI MERITO

Il bando ATA 2021 prevedeva l'assegnazione alle certificazioni ECDL dei seguenti punteggi:

Per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e infermiere:

Livello Core o Base: 0,50 pt

Livello Advanced: 0,55 pt

Livello Specialised o Professional: 0,60

Per il profilo di collaboratore scolastico

Livello Core PUNTI 0,25

Livello Advanced PUNTI 0,28

Livello Specialised PUNTI 0,30

Di recente il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha pubblicato il Decreto Ministeriale N. 89 del 21 maggio 2024, con cui ha definito tempi e modalità per l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del Personale ATA, fissando nella data del **28 giugno 2024 il termine ultimo per l'aggiornamento.**

Orbene l'erronea rettifica del punteggio effettuata in sede di convalida dei titoli nei confronti del ricorrente, pregiudica la corretta trasmigrazione del punteggio nella nuova graduatoria in fase di aggiornamento, impedendogli di ottenere il punteggio massimo, pari a 0.60 previsto per il Livello Specialised o Professional per il profilo di assistente amministrativo e 0,30 per il profilo di collaboratore scolastico, posto che la certificazione informatica già valutata non può essere modificata né cancellata.

Infatti, come risulta chiaramente dall'attestato e dalla certificazione prodotta in atti dal sig. Brugnone, il corso ECDL dallo stesso sostenuto contrariamente alla valutazione effettuata



dal Dirigente scolastico, non è un corso base ma un corso di Livello Specialised che consente l'attribuzione del massimo punteggio.

L'attestato infatti, riporta la seguente dicitura :

ECDL Base

IT Security - *Specialised Level*

Online Collaboration

Presentation.

Quindi il ricorrente ha nel complesso sostenuto 7 moduli di cui 4 base e gli altri di livello superiore di cui uno certamente di livello specialised o professional.

Infatti, L'**ECDL Base** comprende 4 moduli che forniscono le conoscenze essenziali per apprendere l'alfabetizzazione digitale, inoltre attesta le competenze informatiche aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0.

L'**ECDL Specialised** è rivolto a coloro che vogliono definire le competenze fondamentali per comprendere l'uso sicuro dell'**ICT**: comprendere i tipi di reti; navigare nel World Wide Web; comunicare in modo sicuro su Internet; effettuare copie ed eliminare dati dai dispositivi in modo sicuro; etc. Grazie a questa certificazione si può imparare ad usare tecniche e applicazioni che consentono la gestione di una rete informatica sicura.

Per questo livello tra le varie certificazioni disponibili vi è nello specifico la **IT Security, che definisce le competenze fondamentali per comprendere l'uso dell'ICT e per gestire una rete sicura e senza rischi.**

In particolare il modulo IT Security - Specialised Level, per il quale il ricorrente ha conseguito una certificazione autonoma, (si veda attestato in atti) è considerato di livello **Specialised o Professional ed è** infatti, progettato per fornire competenze avanzate in sicurezza informatica, protezione dei dati e gestione delle minacce online.

Pertanto, affinché si possa considerare una certificazione ECDL di livello Specialised o Professional, è necessario che includa almeno un modulo appositamente progettato per fornire competenze avanzate e specializzate in determinati settori dell'informatica e della tecnologia digitale.

Quindi è evidente l'errore in cui è incorsa l'amministrazione scolastica, la quale nella valutazione del punteggio si è lasciata trarre in inganno dalla dicitura ECDL Standard presente in una parte dell'attestato, senza considerare i moduli di livello avanzato che sono menzionati nel predetto



attestato e nell'attestato specifico IT Security – specialised level che attribuiscono alla detta ECDL Standard il livello Specialised o Professional a cui andava attribuito il punteggio di 0,60.

Infatti, se è pur vero che La ECDL Standard è progettata per fornire una base ampia e completa di competenze informatiche di base e intermedie, quando, come nel caso di specie, include moduli avanzati o altamente specializzati come quelli indicati e cioè **IT Security - Specialised Level la certificazione full standard** può considerarsi di livello Specialised o Professional e come tale deve essere valutata.

La situazione ha del paradossale se si considera la circostanza che il Ministero è incorso nell'errore perché il Brugnone ha prodotto la certificazione ECDL Standard in aggiunta alla certificazione IT Security - Specialised Level, che se presentata singolarmente gli avrebbe consentito il riconoscimento del punteggio massimo .

A nulla è valso il reclamo presentato tempestivamente dal sig. Brugnone (si veda in atti) al fine di denunciare gli errori di valutazione dei titoli effettuato in suo danno dal Ministero ed ottenere, in autotutela da parte della P.A. intimata, la correzione del punteggio erroneamente rettificato. Tale reclamo è stato poi reiterato ma la P.A. intimata non ha dato riscontro e ad oggi il ricorrente risulta pregiudicato in ordine all'imminente aggiornamento della graduatoria.

Posto quanto sopra, è evidente che la certificazione informatica conseguita dal sig. Brugnone è conforme a quella prevista dalla normativa vigente (**Decreto M .I. 03.03.2021 n.50**), che attribuisce al livello Specialised o Professional il punteggio di 0.60 per la figura di assistente amministrativo e assistente tecnico e il punteggio di 0,30 per la figura di collaboratore scolastico.

Pertanto lo stesso ha diritto a transitare nella nuova graduatoria in fase di aggiornamento con il punteggio base di 8,50 per il profilo di Collaboratore Scolastico e 9,80 per il profilo di Assistente Amministrativo suscettibile di integrazione in base al punteggio per titoli e servizi acquisito in sede di aggiornamento.

Non può revocarsi in dubbio che l'erronea attribuzione del punteggio pregiudica fortemente le opportunità lavorative del ricorrente, essendo la graduatoria popolata da molti aspiranti, per cui anche un decimo di punto può fare la differenza nell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato, presupposto indispensabile per potere raggiungere la stabilità e aspirare all'assunzione in ruolo.

DOMANDA CAUTELARE



Nel caso di specie sussistono i presupposti anche per avanzare la domanda cautelare stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Quanto al fumus, il ricorso si appalesa fondato per le motivazioni sopra indicate.

In relazione al periculum in mora è di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste tale presupposto, in quanto il ricorrente si collocherà nella graduatoria in fase di aggiornamento relativa al triennio 2024-2027 in posizione peggiore rispetto a quella che avrebbe potuto occupare se gli fosse stato riconosciuto il giusto punteggio in sede di convalida titolo.

Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto alla certificazione informatica in possesso del sig. Brugnone, potrebbe pregiudicare l'opportunità di ottenere incarichi anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A., già a partire dal prossimo periodo di nomina, che di solito coincide con il mese di Agosto, in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico. I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare l'illegittimità ed erroneità della rettifica del punteggio operata ai danni del sig. Brugnone, la cui definizione andrà senz'altro oltre l'inizio del nuovo anno scolastico e quindi sarà di certo successiva alle nomine del personale scolastico per l'a.s. 2024/2025, rischia fortemente di pregiudicare il sig. Brugnone il quale verrà superato in graduatoria da altri aspiranti per i posti ATA che, solo per effetto dell'errore di determinazione del punteggio operato in sede di rettifica ai danni del ricorrente, saranno scelti con priorità rispetto allo stesso per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Non può inoltre trascurarsi che, nel caso di specie si è in presenza di una controversia riguardante la possibilità di stipulare un rapporto di lavoro subordinato, indispensabile fonte di sostentamento per il ricorrente che vive da solo e non può contare sul sostegno di nessuno.

Bisogna quindi considerare che, avendo l'Amministrazione resistente riconosciuto un punteggio inferiore a quello dovuto, il ricorrente si troverà nella graduatoria di imminente pubblicazione con ridotte possibilità di ottenere l'assegnazione di un posto di lavoro. D'altronde, il mancato accoglimento della presente istanza cautelare e la necessità di attendere la conclusione del giudizio determinerebbero in capo al ricorrente l'ulteriore protrarsi del danno, provocando così la perdita di chances occupazionali per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito, che andrebbero a ripercuotersi sulla carriera e sulla futura progressione in graduatoria, con conseguente grave pregiudizio anche economico che potrebbe derivare dal mancato conferimento di incarichi e con conseguente mancanza di percezione di elementi retributivi, per sua natura non suscettibile di integrale riparazione per equivalente in quanto relativo alla soddisfazione di bisogni primari della vita.

Tanto premesso, si ritengono dimostrati i requisiti sia del fumus che del periculum necessari per l'emissione del richiesto provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c.,



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

Stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, si formula espressa ISTANZA Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie ATA della provincia di Cremona, valide per il triennio 2021/2024 e quelle (in fase di aggiornamento) valide per il triennio 2024/2027 con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona del ricorso e del decreto di fissazione udienza. Solo in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della notifica ai sensi dell'art 151 cpc si chiede l'autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art.150 ncp.

Per questi motivi, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'on.le tribunale adito

IN VIA CAUTELARE e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto – previa disapplicazione degli atti amministrativi errati ed illegittimi - ritenere e dichiarare la certificazione informatica in possesso del ricorrente di livello “Specialised o professional ” e pertanto rettificare il punteggio complessivo del sig. Brugnone e riconoscere come punteggio base per il nuovo aggiornamento della graduatoria valida per il triennio 2024/2027 **quello di 8,50 per il profilo di Collaboratore Scolastico e 9,80 per il profilo di Assistente Amministrativo;**

NEL MERITO

RITENERE E DICHIARARE la certificazione informatica in possesso del ricorrente di livello “Specialised o professional”.

RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione del giusto punteggio e quindi, ordinare all'Amministrazione resistente di emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del giusto punteggio complessivo di 8,50 per il profilo di Collaboratore Scolastico e 9,80 per il profilo di Assistente Amministrativo, come sopra individuato correggendo, di conseguenza, il punteggio riportato a seguito della rettifica nella graduatoria 2021-2024 e di



conseguenza il punteggio base della successiva graduatoria in fase di aggiornamento e pubblicazione;

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato e il c.u. è pari ad € 259,00.

S. Stefano di Camastra, 19.06.2024

avv. Santina Franco

